

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme.

ETC. ETC. ETC.

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia Reggente  
il Ministro dell' Interno;

Ritato gli articoli 1. e 3. del Reale Decreto 12. Ottobre 1848;

Abbiamo decretato e decretiamo:


Il Nostro fuor d'appigli incaricato della Reggenza del Ministro dell'  
Interni è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il  
seguente progetto di legge, e di postenerne la diffusione congiunta  
mentre al Ministro dei Lavori Pubblici.

11.

Articolo unico.

« La Disposizione Amministrativa di Torino è autorizzata a  
ripartire nell'anno mille ottocento cinquantaquattro un impegno  
di lire ottocento novantasei mila ottocento trentadue e ventisette  
novanta nove per far fronte alle spese dello stesso esercizio corrente  
a tutte le Province da lei comprendesse »

Dato a Torino addì 23 Maggio 1848.



U. Rattazzi

**REGIA SEGRETERIA DI STATO**

**PER GLI AFFARI DELL'INTERNO**

D

*Relazione*

4<sup>a</sup> Divisione

11. 2892

Torino, il 19. Maggio 1848.

N<sup>o</sup> 99.

Oggetto.

Favolta alla Divis. Ammin. di Torino  
di accordare nell'anno 1848 il limite ordinario  
della sua imposta.

Sigiori

*Prop. di legge*

*pubblicata da M. D'Antona*

*nella tornata del 30 Maggio 1848* numerosi progetti che si furono presentati  
sulla proposta fatta dallo Stato di  
autorizzare le Divisioni Amministrative  
ad accordare il limite ordinario della  
loro imposta, si erano fatto chiaro  
che era impossibile alla maggior  
parte di esse di far fronte alle loro  
spese coi restanti mezzi consentiti  
dal Reale Decreto del 12 Ottobre 1848.

Nelle relazioni che accompagnano  
sono i mencionati progetti di legge  
furono dal Ministro apposte ripetutamente le cause da cui deriva  
l'aumento che universalmente si  
palesa nelle spese divisionali: e  
mi astri quindi da farne più  
succintamente parola, e mi limito  
ad accennare che le sole spese  
ordinarie della Divisione di Torino  
le quali furono ammesso nel

bilancio per l'esercizio 1858, ins-  
L 109,416. 67, ammontando per  
1859, in compenso di aggiunta che  
vogliono farvi introdotto d'ufficio,  
a L 637,366. 66, sono cioè ingiunte  
del 36. 4% circa.

Non è mestiere che io spenda  
parole per dimostrare come la  
Divisione di Gorizia, le cui rendite  
patrimoniali non raggiungono la  
tiffra a meno di L 13/m, si trovi nella  
assoluta impossibilità di provvedere  
ai suoi servizi coll'imposta di  
L 600/m) che le è fissata dal citato  
Decreto Reale, anche qualche le due  
sorgenti di rendita rimane non  
producono neppur tanto da coprire  
le spese ordinarie. A fronte di tanta  
evidenza, il Consiglio Divisionale  
vorrebbe indursi a chiedere la facoltà  
di poter ripartire nell'anno 1859 un  
imposta comunale alle tre Province  
di L 800/m; il governo del Re però  
si propone di accrescerla fino a  
L 896,732. 99 per motivi seguenti:-

E' già da qualche anno che il  
Consiglio Divisionale sostiene la tesi  
che al concorso delle Province nelle spese  
degli spizii dei boratelli ordinata  
dalle R.R. L.R. del 15 settembre 1822  
non debba ritenersi limitata  
relativamente alla quantità, ma che

Debba pure arrestarsi ad una cifra che egli fissava, non si sa a quale calcolo appoggiato nella cifra di L 103 milioni, il Ministero ha sostanzialmente combattuto tiffattua teoria come contraria allo spirito ed alla lettera della citata legge; nella parangata tuttavia che venisse col tempo ad modificare le opinioni della rappresentanza divisionale, consentire a non arrecare d'ufficio il fondo che negli anni trascorsi venne bilanciato per questo servizio, salvo, ben inteso, a completare il concorso della Divisione mediante stanziamento fra le sue spese straordinarie della somma di un sarebbe risultata debitoria verso i tre uffici di Torino, Cinerolo e Satara, dato l'affastamento dei loro conti annuali.

(177) La fiducia del Ministero però falliva; nascevano anzi nuove difficoltà perché imprendeva il Consiglio Divisionale a sostenere l'altra tesi che la Divisione non fosse tenuta a partecipare nelle spese in discorso oltre la somma ammessa annualmente nel suo bilancio venendo così ad escludere la supposizione che il vocabolo bilancio sia sinonimo di conto presentato le cui attuali esigenze sono soggette a realizzarsi nell'atto pratico in somma maggiore o minore di quella calcolata in origine.

Intanto i crediti dell'Opizio di  
Bonino crescono l'anno in anno e  
rimanendo infoddisfatti, creavano  
imbarazzi tali alla più amministra-  
zione da indurla a dismettersi in  
materia se non veniva recato pronto  
aiuto alla lamentata deficienza  
fondi. Ciò accadeva sul principio  
del 1893 e induceva il Ministro dell'  
Interno d'allora a proporre al Re  
la convocazione straordinaria del  
Consiglio Direttoriale onde avvisare  
al modo di soddisfare, o contravendo  
un mutuo prefisso e votando un  
ammesso dell'imposta, al debito -  
arretrato e di integrare la spesa  
corrente in conformità delle muta-  
stagne nei bilanci degli Opizii per  
quest'operazio.

La riunione ebbe luogo, ma -  
quantunque fosse stato fatto folto dei  
dei convenuti, che il governo nell'  
ripartire il fondo dei annuali  
sistanza nel bilancio del Ministero  
dell'Interno per supplire gli  
Opizii, degli esposti, aveva agognato  
per un quinquennio e quello di Bonino  
attefe le ragionali sue condizioni,  
ma maggiore somma di L. 2000000  
annue, oltre alla quota proporzionale  
che gli spettava in ragione del  
numero degli infanti che si fonda

rievocato, e che i contribuenti della  
Dirigenza di Spesa fanno assai meno  
aggravato che la somma di quelle  
delle altre Dirigenze per le spese  
provinciali, infatti potranno l'imposta  
dirizionale essere aumentata senza timore  
che esse si risuonino sovradavante, il  
Consiglio deliberò di contrarre un anticipo  
corrispondente alla somma che doveva  
essere aggiunta a compimento della  
posta degli esposti per l'anno 1853, ma  
negò di saltare il debito arretrato, e  
annunciò a miglior tempo l'aumento dell'  
imposta suggeritagli.

Sbarcato finalmente questo vario  
mezzo di potere effettivo diretto per uso  
della facoltà che gli è conferita dall'art.  
259. della legge j. Ottobre 1848, in forza  
del quale eliminò dal bilancio divisionale  
del ministero esercizio sulle le spese  
facoltative sostituendo uno stanziamento  
all'Ufficio di £ 36572 in riconto della  
maggiore somma dovuta al riparto  
Opizio, con riferimento al Consiglio -  
che non aveva provisto nel bilancio  
del 1852 al saldo di tale debita, ed  
alla riacquisto della somma occorrente  
all'Opizio per servizio di quella annata  
se si dovesse procedere all'Ufficio, e  
in forza ulteriori accertamenti

Anche quest'ultimo tentativo non  
fece effetto, e furono le stesse proposte

L 124.474. - relativa alle spese —  
corrente, e L 34519. 61. riferibili  
agli onerati, j'ho mi tempi quindi  
anteriggato non solo, ma in obbligo  
di proponere al Re di Savoia inarre  
di presentarvi il progetto di legge  
che depongo al banchi della Presidenz,  
e che accrefce, come riferi di L 96732.

G<sup>o</sup> 99 l'umento dell'imposta rotaria  
dal Consiglio Dizionario, avranno  
non sia possibile di intardare ancora  
l'istamento di questa contabilità.

Altre alle maggiori spese or ora  
notate alcune altre sono pure necessarie,  
e se perciò quando di poco momento e non  
contestate, io non ne farò parola,  
bastandomi l'accennare che fra le  
une e le altre affondono a L 163.295.

01. Conviene però che io non faccia  
spese conflata la riduzione di spese  
facoltative stradali la differenza  
di L 66362. 02 che corre fra l'ammontar  
tore delle maggiori spese di L 163.295. 0.  
e l'umento che vi propongo di L 96732. 99.

Quali spese secondo le deliberazioni  
del Ministero dei Lavori Pubblici si  
propono senza innocuicente differenza  
ad altro esercizio.

Ho fiducia che le cose sono esposte  
finco adatti a giustificare la proposta  
che vi è fatta, ed a mettere nella  
vera sua luce l'operato del Ministero.

in questa lunga pratica: propongo  
quindi a dimostrarvi come l'onere  
dei contribuenti, portando l'imposta  
a L. 896,733. 99. non è eccessivo, anzi  
non lo farebbe grande anche più esten-  
sivo a lire 963,299. 01. che risulterebbe  
in totale over non fo operafio di riferito  
stralcio di L. 66.562. 02.

G. M. M.

2 A questo fine sono fatti li ~~ff~~<sup>ff</sup>  
due quadri di cui il primo  
contiene gli elementi che provranno  
di base in tutte le divisioni di terra-  
ferma per riporto dell'imposta  
Divisionale del 1893, ed il numero  
dei centesimi che essa fanno di ciascuna.  
agrebbesi dunque aggiungere ad ogni  
una delle rispettive contribuzioni  
dirette over l'imposta a raccogliersi  
in metàfini' fisco stata mantenuta  
nel limite normale. L'altro quadro  
giustifica il primo nella parte  
che riguarda la divisione di Torino.

Emerge dal primo quadro che,  
data l'imposta normale per tutte  
le divisioni continentali e dato l'  
ammontare delle contribuzioni dirette  
del 1893, la media dei centesimi di di-  
visionale di ogni divisione ascenderebbe  
a L. 0. 25. 712,853. Ma l'esperienza  
ci ha dimostrato che il più gran  
numero di ciascuna di queste  
sono una somma assai maggiore.

il che necessariamente doverà  
di prorocchi contessini la media  
predetta fino a farla raggiungere  
approssimativamente il numero  
di 40.

Or bene: riportando nella Divisione  
di Torino l'importo di £ 896,722.  
99. come il Ministero vi propone,  
i contributi addizionali faranno  
follanto a £ o. 27. 324 024 732 446 e  
resteranno quindi molto al disotto  
della media predetta. Che se detta  
media venisse applicata alla Divisione  
in discorso, si raccoglierebbe la somma  
di £ 1,171,991. 22. cioè £ 208,696. 21. oltre  
quanto farebbe necessario per coprire  
tutte le spese volute dal Consiglio -  
Divisionale, e con queste aggiunte  
di £ 163,295. si. che il Ministero è  
nell'intenzione di farvi.

A fronte di queste cifre cadono  
le osservazioni fatte dal Consiglio -  
Divisionale, più oncevole ormai che il  
mantenimento degli ospiti impegnati  
alla Divisione, è più aggravio dei  
contribuenti della medesima, e  
rimane provato che la Divisione stessa  
abbe agli immensi vantaggi che le  
derivano dall'avere sul suo territorio  
la Capitale del Regno e che si traduca  
nel prodigioso privilegio della richiesta  
di tutto ciò che costante centri di

popolazione) ha pur quello di pagare proporzionalmente meno  
di quanto paga la Comune delle altre Divisioni privo di quel beneficio incomparabile.

Leondei riportò fine al suo discorso pregandomi di voler sollecitare per quanto possibile la diffusione di questo progetto di legge; attesa l'attuale stagione, ed a soluzio[n]e della questione cui si fa tutto il danno merito che si riferiscono, aggiunse  
gendo che le Comuni, aggregate, risentiranno in piccola misura il maggiore onere del quarto fittazionale, ed ogni contribuente nell'imposta prediale ne risentiranno tuttavia un possibile disgragio in confronto del prefatto. In fatti sulla base dell'imposta prevista dal progetto di legge che si è presentato la Comunità di Luserolo che in ragione di tributo prediale pagava £ 128.892 e quella di Sufa che pagava £ 51.732, appre £ 600 per d'imposta, ne pagheranno rispettivamente £ 116.207.80 e £ 34.996.39, cioè £ 11.315.80 e £ 32.62.39 in più, ma concorreranno a formare detta somma pur altre un quarto, contribuenti che prima ne erano immuni.

(99-A) bilancio medesimo L. 66,562 02 state deliberate per spese stradali, che il Ministro dei lavori pubblici dichiarò potersi senza inconveniente differire ad altro esercizio. Con due tabelle poi, annessse alla sua relazione, il Ministro venne dimostrando come l'imposta divisionale di Torino pel 1854, ove fosse portata alla somma di L. 896,752 99 non corrisponderebbe che a 27 centesimi per ogni lira delle contribuzioni dirette, mentre la proporzione media di tutte le divisioni ascenderebbe a centesimi 35, la quale proporzione media se venisse applicata a questa Divisione darebbe una somma di ben L. 1,171,991 22.

La vostra Commissione avendo preso ad esaminare la proposta del Ministro dell'Interno, ha creduto, d'accordo con tutti gli Uffizi, di ammetterla in massima. Le spese deliberate dal Consiglio Divisionale sono tali che giustificano l'istanza per esso fatta di eccedere l'imposta fissata in sole L. 600 m. Non si può del pari contestare che la spesa del mantenimento degli esperti essendo obbligatoria per legge, è fondata la domanda del Ministero perchè vi si sopperisca eccedendo il limite suaccennato. Non crede per altro la Commissione, che la Camera abbia a portare alcun giudizio sulla misura di tale spesa, nè a pregiudicare in qualsiasi modo le eccezioni che il Consiglio Divisionale credesse di far valere a questo riguardo. Essa quindi vi propone di aderire puramente e semplicemente all'aumento di L. 296,752 99 all'imposta divisionale ordinaria, senza discutere per quale somma dovrà applicarsi alla spesa degli esperti. Non lascierà però la Commissione di accennare il voto espresso da alcuni degli Uffizi, perchè sia dal Ministro sollecitata la presentazione del progetto di legge sugli esperti, onde questo servizio sia regolato in modo da far cessare i molti reclami elevati in proposito.

Non v'ha poi dubbio alcuno che la suddetta ecedenza d'imposta non sia per riuscire gravosa ai contribuenti, giacchè i calcoli presentati dal Ministro e sovrariferiti sono sensibilmente inferiori al vero; vuolsi infatti ritenere che per il 1854 l'imposta personale e mobiliare apparente dalla tabella 2<sup>a</sup> in sole L. 148,118 56 dovendo essere di gran lunga maggiore, mentre il sig. Ministro delle Finanze dichiarava nella tornata del 1.<sup>o</sup> andante giugno che pella sola città di Torino ascenderà a L. 712,000, ne seguiva che la

sovrimposta divisionale risulterà nel 1854 assai inferiore agli accennati 27 centesimi per ogni lira di imposta diretta.

(99-A)

Considerato finalmente che per avventura potendo verificarsi il caso di ordinare d'ufficio l'aumento della contribuzione di cui si tratta, non sarebbe conveniente di autorizzare soltanto la Divisione amministrativa a ripartirlo, così la Commissione è d'avviso che la redazione del progetto di legge possa modificarsi come segue.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

*Articolo unico.*

La Divisione amministrativa di Torino è autorizzata a ripartire nell'anno mille ottocento cinquantaquattro un'imposta di lire ottocento novantasei mila settecento trentadue centesimi novantanove, per far fronte alle spese dello stesso esercizio comuni a tutte le provincie che la compongono.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

*Articolo unico.*

L'imposta addizionale alle contribuzioni dirette fissata dal Regio Decreto del 12 ottobre 1848 nel limite massimo di L. 600,000 per la Divisione amministrativa di Torino, è autorizzata per l'esercizio 1854 sino alla somma di L. 896,752 99 per far fronte alle spese comuni a tutte le provincie che la compongono.

*Approvato nella seduta del 26. giugno 1854.*

~~PERNATI Relatore~~

*Villati*